

Traduzione¹

Dichiarazione fra la Svizzera e l'Estonia concernente l'applicazione reciproca della convenzione dell'Aja relativa alla procedura civile

Data il 29 ottobre 1926

Approvata dall'Assemblea federale il 2 aprile 1927²

Istrumenti di ratificazione scambiati il 24 maggio 1927

Entrata in vigore il 24 maggio 1927

(Stato 24 maggio 1927)

Nell'intento di determinare in diverse materie le relazioni giuridiche fra

la Confederazione svizzera e la Repubblica d'Estonia, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro governi rispettivi, fanno di comune accordo

la dichiarazione seguente:

Gli articoli 1 a 24 della convenzione relativa alla procedura civile conclusa fra parecchi Stati all'Aja il 17 luglio 1905³ saranno applicati, tanto in Estonia a favore della Svizzera e dei cittadini svizzeri quanto nella Svizzera a favore dell'Estonia e dei cittadini estoni, con riserva delle disposizioni seguenti per ciò che concerne gli articoli 1, 9 e 18:

- a) Gli atti da notificare le commissioni rogatorie da eseguire (art. 1 e 9) saranno trasmessi direttamente dalla Divisione della polizia⁴ del Dipartimento federale di giustizia e polizia, in Berna, al ministero di giustizia dell'Estonia, in Tallinn, e direttamente dal ministero di giustizia dell'Estonia, in Tallinn, alla Divisione della polizia⁵ del Dipartimento federale di giustizia e polizia, in Berna.
- b) Gli interessati avranno diritto di domandare direttamente l'esecuzione delle decisioni contemplate nell'articolo 18 della detta convenzione.

La presente dichiarazione sarà ratificata e le ratificazioni saranno scambiate a Berlino. Essa avrà effetto a contare dal giorno dello scambio delle ratificazioni e resterà in vigore per sei mesi dopo la disdetta che potrà essere fatta in ogni tempo.

CS 12 296; FF 1926 II 913 ediz. ted. 963 ediz. franc.

¹ Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

² RU 43 113

³ RS 0.274.11. Tra la Svizzera e l'Estonia sono attualmente applicabili anche la Conv. dell'Aja del 15 nov. 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale (RS 0.274.131), la Conv. dell'Aja del 18 mar. 1970 sull'assunzione all'estero delle prove in materia civile o commerciale (RS 0.274.132) e la Conv. dell'Aja del 25 ott. 1980 volta a facilitare l'accesso internazionale alla giustizia (RS 0.274.133).

⁴ Ora: Ufficio federale di giustizia.

⁵ Ora: Ufficio federale di giustizia.

In fede di che, i sottoscritti:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

debitamente a ciò autorizzati, hanno firmato la presente Dichiarazione.

Fatta a Tallinn, in doppio esemplare, il 29 ottobre millenovecentoventisei.

Carl Bosshardt

Fr. Akel